

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROLLALANZA, PISTOLESE, MONACO, PIROLO, RASTRELLI, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO e ROMUALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1984

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla regolarità della gestione amministrativa del Comune di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — La stampa nazionale ha riportato in questi giorni, con evidente rilievo, le dichiarazioni del commissario straordinario, dottor Conti, che dall'agosto scorso regge il comune di Napoli.

Il commissario governativo Conti ha fatto conoscere che il comune di Napoli accusa un disavanzo che si aggira sui 1.500 miliardi di lire ma, oltre a questo, ha posto in evidenza una spaventosa inefficienza degli uffici, un disordine amministrativo superiore ad ogni immaginazione: ha parlato persino di affidamento di incarichi per miliardi di lire effettuati sulla base di trattative private; ha parlato di personale comunale completamente demotivato.

In tale situazione, della quale il MSI-DN si è già fatto carico trasmettendo alla Procura della Repubblica il contenuto dell'intervista rilasciata dal dottor Conti, riteniamo necessario ed urgente presentare questo disegno di legge per istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta al fine di ac-

certare non solo sul piano contabile le eventuali responsabilità, ma soprattutto quelle politiche, alle quali il Parlamento non può e non deve essere disattento.

In particolare, in un periodo di crisi, quando la finanza italiana recede di anno in anno, non si possono ammettere gestioni di danaro pubblico che dilapidano quanto i cittadini versano alle casse dello Stato attraverso la sempre più insistente pressione fiscale.

Non si può rimanere indifferenti quando si cominciano ad avere elementi che comprovano l'assegnazione di appalti senza le relative delibere ed a trattativa privata; quando, solo per fare un esempio, il costo delle manutenzioni e delle riparazioni per il parco autoveicoli di Napoli sembrano superare il valore degli stessi automezzi.

Desideriamo, quindi, che la Commissione parlamentare d'inchiesta accerti con oculatezza e precisione l'effettiva situazione amministrativa del comune di Napoli perchè, prima di pensare a qualsiasi provvedi-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento governativo per il riassetto della finanza del comune è pregiudiziale e indispensabile accertare le ragioni e l'ammontare dei disavanzi e, soprattutto, responsabilità.

La Commissione d'inchiesta dovrà concludere il proprio lavoro indicando al Parlamento anche le misure che si dovranno adot-

tare per il risanamento delle finanze del comune di Napoli in quanto questa inchiesta, se deve accertare le responsabilità di chi ha disamministrato, non deve essere punitiva per i cittadini di Napoli che hanno il diritto di vedere il loro danaro rettamente amministrato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 12 deputati e da 12 senatori nominati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun Gruppo.

## Art. 2.

Il presidente della Commissione, nominato d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra parlamentari che abbiano una anzianità di almeno due legislature.

## Art. 3.

La Commissione ha il compito di:

accertare la regolarità della gestione amministrativa del comune di Napoli dal gennaio 1975 al gennaio 1984;

accertare la regolarità formale dei contratti e delle iniziative prese dalle amministrazioni che si sono succedute nel periodo sopra indicato;

accertare l'opportunità economica e finanziaria delle iniziative approvate;

accertare il *deficit* annuale con la individuazione delle cause o delle ragioni che lo hanno determinato;

accertare l'ammontare dei debiti accesi e con quali enti, gli oneri assunti, e i piani di ammortamento;

accertare le eventuali responsabilità patrimoniali dei singoli amministratori e dei pubblici dipendenti;

compilare un quadro analitico della situazione debitoria del comune di Napoli;

indicare le misure da adottare per il risanamento delle finanze del comune di Napoli.

#### Art. 4.

Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o militare.

A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonchè la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare perizie quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti, di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

#### Art. 5.

Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

#### Art. 6.

Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

Per quanto concerne l'eccezione del segreto politico o militare la Commissione

ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

#### Art. 7.

Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono ascoltate separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

#### Art. 8.

Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibite, una volta acquisiti dalla Commissione non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

#### Art. 9.

Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina l'esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione,

può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

#### Art. 10.

Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

#### Art. 11.

La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione con atto congiunto dei Presidenti dei due rami del Parlamento e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

#### Art. 12.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, il presidente della Commissione presta giuramento davanti al Presidente della Camera alla quale appartiene ed assume solenne impegno di osservare nel corso dell'inchiesta il segreto circa gli atti, i documenti acquisiti, le notizie, le opinioni, i pareri e quant'altro emerso durante i lavori.

Gli altri componenti dell'ufficio di presidenza, i commissari, il personale degli uffici di segreteria, i consulenti, i collaboratori tecnici, i magistrati, i cancellieri, i segretari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria, ed ogni altra persona che collabora all'inchiesta o concorre a compiere atti relativi, o ne ha conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, prestano giuramento davanti al presidente della Commissione.

Di ogni giuramento è redatto verbale; quello sottoscritto dal presidente della Commissione è controfirmato dal Presidente della Camera e dal segretario generale della stessa; gli altri verbali, sottoscritti dalla persona che ha prestato giuramento, sono controfirmati dal presidente e da uno dei segretari della Commissione.

#### Art. 13.

I parlamentari che violano le norme di segretezza poste a tutela dei lavori, su deliberazione presa a maggioranza della Commissione, sono deferiti al rispettivo Presidente della Camera o del Senato che, salvo ogni altro provvedimento anche di carattere penale, udito il Consiglio di presidenza, applica le sanzioni di cui all'articolo 60 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 67 del Regolamento del Senato della Repubblica. I minimi ed i massimi ivi previsti sono quadruplicati con la perdita dell'indennità parlamentare ed accessori per la durata della sanzione.

#### Art. 14.

Il componente della Commissione che ritiene di essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perchè sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perchè ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri

componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 15.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

#### Art. 16.

Per i servizi di segreteria della Commissione i Presidenti delle due Camere decidono di comune accordo, dando la preferenza al personale del ramo del Parlamento presso il quale ha sede la Commissione.

#### Art. 17.

La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.

#### Art. 18.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità possono essere presentate più relazioni.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

Art. 19.

La relazione, in identici esemplari è presentata contestualmente al Presidente di ciascun ramo del Parlamento entro sei mesi dalla costituzione della Commissione d'inchiesta.

Art. 20.

Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono ripartiti in parti eguali sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.